

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06.04.2000

INDICE:

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. I - Regolamento finalità
- Art. II - Interpretazione del regolamento
- Art. III - Durata in carica del consiglio
- Art. IV - Sede adunanze
- Art. V - Presidenza
- Art. VI - Compiti
- Art. VII - Costituzione
- Art. VIII - Commissioni permanenti
- Art. IX - Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti
- Art. X - Poteri delle commissioni consiliari

PARTE II - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. XI - Riserva di legge

CAPO II - MANDATO ELETTIVO

- Art. XII - Entrata in carica
- Art. XIII - Dimissioni
- Art. XIV - Decadenza e rimozione della carica
- Art. XV - Sospensione dalle funzioni

CAPO III - DIRITTI E CONSIGLIERI

- Art. XVI - Diritto d'iniziativa
- Art. XVII - Interrogazioni - Interpellanze - Mozioni
- Art. XVIII - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. XIX - Controllo preventivo di legittimità
- Art. XX - Comunicazione e visione degli atti

CAPO IV

- Art. XXI - Diritto di esercizio del mandato elettivo
- Art. XXII - Partecipazione alle adunanze
- Art. XXIII - Astensione obbligatoria
- Art. XXIV - Responsabilità personale

CAPO V - NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. XXV - Indirizzi e nomine
- Art. XXVI - Funzioni

CAPO VI

- Art. XXVII - Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. XXVIII- Ordine del giorno
- Art. XXIX - Modalità di consegna dell'avviso di convocazione
- Art. XXX - Ordine del giorno pubblicazione e diffusione

CAPO VII - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. XXXI - Deposito atti
- Art. XXXII- Adunanza di prima convocazione
- Art. XXXIII- Adunanza di seconda convocazione

CAPO VIII - Pubblicità delle adunanze

- Art. XXXV- Adunanze segrete
- Art. XXXIV- Adunanze aperte

CAPO IX - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. XXXVII - Comportamento dei consiglieri
- Art. XXXVIII- Ordine della discussione
- Art. XXXIX - Ammissione dei funzionari e dei consulenti in aula

CAPO X - ORDINE DEI LAVORI

- Art. XL - Trattazione degli argomenti
- Art. XLI - Discussione
- Art. XLII - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. XLIII - Fatto personale
- Art. XLIV - Termine dell'adunanza

CAPO XI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

- Art. XLV - Partecipazione del segretario all'adunanza
- Art. XLVI - Redazione del verbale dell'adunanza

PARTE III - LE DELIBERAZIONI

CAPO I

- Art. XLVII - Verbale – Deposito – Rettifica - Approvazione
- Art. XLVIII - Forma e contenuti
- Art. XLIX - Approvazione - Revoca - Modifica

CAPO II - LE VOTAZIONI

- Art. L - Modalità generali
- Art. LI - votazione in forma palese
- Art: LII - votazione per appello nominale
- Art. LIII - votazioni segrete
- Art. LIV - Esito della votazione
- Art. LV - Deliberazioni immediatamente eseguibili

PARTE IV

- Art. LVI - Disposizioni finali
- Art. LVII - Diffusione

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART.I -REGOLAMENTO FINALITA'

- 1.Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla L.142/90 e successive modifiche, dallo Statuto e dal presente regolamento.
- 2.Qualora nel caso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge ,dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione viene adottata dal Sindaco in qualità di presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario Comunale.

ART. II-INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1.Nel caso in cui i Consiglieri comunali sollevino questioni , attinenti l'interpretazione di norme del presente regolamento al di fuori delle adunanze, esse devono essere presentate in forma scritta al Sindaco, il quale dà mandato al Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere, sottoponendola al Consiglio Comunale che decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 2.Se le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza comunale sono inerenti l'interpretazione degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, esse vengono sottoposte in forma scritta al Presidente che sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere l'eccezione. Qualora la soluzione non risulti essere di immediata risoluzione il presidente, ripresi i lavori ,aggiorna la seduta ad altra data rinviando l'argomento oggetto dell'eccezione alla successiva adunanza.
- 3.L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART.III- DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

- 1.Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio.
- 2.Il vecchio Consiglio, dopo la pubblicazione del decreto d'induzione dei Comizi Elettorali, dovrà limitarsi ad adottare atti urgenti ed improrogabili, che devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza.

ART.IV-SEDE ADUNANZE

- 1.Le adunanze del Consiglio si svolgono presso la sede comunale in un adeguato locale, in cui un apposito spazio è riservato ai componenti del Consiglio.
- 2.Nel caso in cui la sede non sia disponibile o sia inagibile, il Sindaco stabilisce che il Consiglio si riunisca eccezionalmente in un luogo diverso dalla sede comunale. Per motivate ragioni di carattere sociale l'adunanza consiliare può tenersi sui luoghi ove si verificano determinate situazioni.
- 3.Nell'avviso di convocazione la sede di svolgimento del Consiglio deve sempre essere indicata .

ART.V-PRESIDENZA

- 1.Il Sindaco è per legge il Presidente dell'adunanza del Consiglio Comunale.
- 2.In caso di sua assenza o suo impedimento, la presidenza viene assunta dal Vice sindaco e dove questo sia impedito dagli altri assessori secondo l'ordine dato dall'età.

ART.VI- COMPITI

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale in tutta la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il Presidente presiede l'assemblea, modera la discussione ed assicura il rispetto delle norme regolamentari. Egli concede la facoltà di parola e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, mantiene l'ordine per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento, ispirandosi a criteri d'imparzialità e tutelando le prerogative dei Consiglieri.

ART.VII-COSTITUZIONE

1. I consiglieri eletti nella medesima lista, di norma, formano un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno 3 consiglieri. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco o al Segretario Comunale, il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.
In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo non componente di Giunta che abbia riportato il maggior numero di voti.
Con la stessa procedura dovrà essere comunicata ogni variazione della persona del Capogruppo.
3. Qualora un consigliere intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Sindaco o al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza.
4. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi vengono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare. Il consigliere che si distacchi dal gruppo in cui è stato eletto e non dichiara di voler aderire ad altri gruppi non acquisisce quelle prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
5. Se più consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione viene loro concessa la facoltà di costituire un gruppo misto con un proprio capogruppo, dando di tale costituzione, comunicazione scritta al Sindaco ed al Segretario Comunale.
6. Al fine di rendere più agevole la consultazione fra i membri dei vari gruppi consiliari viene data facoltà di utilizzare un apposito spazio messo a disposizione dal Comune.

ART.VIII-COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le commissioni permanenti sono costituite, in seno al Consiglio, e per l'arco della sua durata, da Consiglieri comunali che rappresentano con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla scorta delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
2. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo, il quale comporta la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
3. Alle Commissioni permanenti partecipano senza diritto di voto il Sindaco e i membri della Giunta comunale competenti per materia e i funzionari che hanno, eventualmente, partecipato all'istruttoria della pratica.
4. Il presidente di ciascuna Commissione permanente viene eletto in seno alla stessa, con votazione palese ed a maggioranza dei voti dei componenti. Se la Commissione svolge funzione di controllo o di garanzia, la presidenza viene attribuita ad un Consigliere di minoranza.
5. Il presidente convoca la Commissione con invito scritto fissando il giorno ed il luogo di riunione e gli argomenti da trattare, e la presiede. Tale avviso deve essere recapitato almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data notizia agli assessori delegati alla materia da trattare.

6. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il componente della commissione da lui designato ad esercitare le funzioni vicarie.

ART. IX-FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. La riunione delle Commissioni Permanenti è valida quando è presente un numero pari alla metà più uno dei componenti.

2. Per l'esame di specifici argomenti le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associati, forze sociali, politiche, economiche ed espressioni della comunità locale.

3. Spetta al segretario della Commissione, designato dal responsabile del servizio, organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, a curare la predisposizione di atti da sottoporre alla commissione, ed inoltre a curare qualsiasi altro adempimento necessario per il funzionamento della Commissione.

ART. X- POTERI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

1. Le Commissioni consiliari hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte, di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le proposte vengono rimesse al Sindaco il quale le trasmette al Segretario Comunale, ai sensi degli art. 53-55 5° comma L. 142/90.

2. Quando l'istruttoria si conclude, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza. Se i pareri sono in tutto o in parte contrari, la proposta viene restituita dal Sindaco alla Commissione, che la potrà ripresentare solo dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico amministrativi.

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI.

CAPO I

NORME GENERALI.

ART. XI - RISERVA DI LEGGE

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità, ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle sue funzioni, egli pertanto ha piena libertà d'azione, di esposizione e di voto.

CAPO II

MANDATO ELETTIVO.

ART. XII - ENTRATA IN CARICA.

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale. Nel caso di surrogazione, il consigliere entra in carica non appena il Consiglio abbia adottato la relativa delibera.

2. Il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva all'elezione, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla L. 23-4-1981 n°154 e successive modificazioni, procedendo alla loro surrogazione.

3. Qualora per qualsiasi causa si verifichi la cessazione della carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista abbia riportato

il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla L.23-4-1981 n°154 e successive modifiche.

ART. XIII - DIMISSIONI.

1. Il Consigliere comunale deve presentare le sue dimissioni con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale ed ad esso inoltrata tramite l'ufficio protocollo del Comune. Non è necessario che le dimissioni siano corredate da motivazione, ma se quest'ultima viene prestata, essa deve essere chiara ed esplicita.

2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci.

La surrogazione a causa di dimissioni deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione.

ART. XIV - DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Il Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 9 bis del T.U. 15/5/1960 n°670, può pronunciare la decadenza dalla carica di Consigliere o del Sindaco, quando nel corso del mandato si rilevi la sussistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 L. 23/4/1981 n°154.

2. Se successivamente all'elezione, si verifica una delle condizioni previste dalla L. 154/1981 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio procede alla contestazione ed attiva la procedura. Viceversa se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato, in caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I componenti del Consiglio comunale possono essere rimossi dalla loro carica quando: compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla L. 646/82 o sottoposti a misura di sicurezza ex art.40 L. 8/6/1990 n°142.

4. I Consiglieri comunali decadono dalla loro carica dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui all'art.15 del primo comma della L.55/90 o da quella in cui diventa definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. Il Sindaco o in sua mancanza il Vice Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai commi 3-4, convocato il Consiglio Comunale, ne prendono atto e adottano le deliberazioni conseguenti.

6. I Consiglieri comunali che non intervengano alle sessioni del Consiglio per tre volte consecutivamente senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a dargli notizia dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.7 L.241/90. Il Consigliere ha facoltà di far valere le giustificazioni delle assenze perpetrate, fornendo eventuali documenti probatori entro il termine previsto dalla comunicazione scritta, che in ogni caso non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento, scaduto questo termine il Consiglio procede ad esaminare e deliberare, tenendo conto delle cause giustificative fornite dal Consigliere interessato.

7. Nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza di un Consigliere in conformità all'art. 81 T.U. 16/5/1960 n° 570, si procede alla surrogazione (attuando la procedura prevista nel precedente articolo XII) dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. XV - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI.

1. Quando sussistono i motivi di cui al primo ed al secondo comma dell'art.40 L. 142/90 o quelli di cui all'art.15 L.55/90 e successive modificazioni e integrazioni, i componenti dell'organo consiliare

possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto. Il Sindaco o il Vice Sindaco in sua mancanza, ricevuta copia del provvedimento prefettizio convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata.

2. Al Consigliere sospeso, non è concesso esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica sia nell'ambito del Comune, sia di Enti, di Istituzione ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3. Se la sospensione è stata adottata ai sensi dell'art.15 4° comma bis L. 55/90, il Consiglio Comunale nella stessa seduta in cui si prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando le medesime funzioni del Consigliere sospeso al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Con la cessazione della sospensione, avrà termine la sostituzione, se invece si verifica la decadenza si procede alla surrogazione a norma delle disposizioni precedenti.

CAPO III DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART.XVI - DIRITTO D'INIZIATIVA.

1. Ai Consiglieri Comunali, spetta il diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale, mediante la presentazione di proposte, deliberazioni ed emendamenti alle deliberazioni iscritte all'Ordine del Giorno del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno la facoltà di presentare proposte e deliberazioni inerenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto. Tale deliberazione deve essere redatta per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, ed inviata al Sindaco che la trasmette al Segretario Comunale che, a sua volta, procede all'istruzione ex art.53-55 L.142/90. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Il Sindaco iscrive la proposta all'Ordine Del Giorno del primo Consiglio Comunale indicando il Consigliere proponente ed anche l'oggetto.

3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione poste all'Ordine del Giorno del Consiglio. Gli emendamenti sono correzioni di forma, modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti vengono presentati in forma scritta nei due giorni precedenti quello dell'adunanza al Sindaco, che le trasmette al Segretario Comunale il quale ne cura con urgenza l'istruzione.

Il Segretario Comunale su richiesta del Sindaco esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del Segretario Comunale, allo scopo di acquisire i necessari elementi di valutazione la trattazione della deliberazione emendata può essere rinviata a dopo l'ultimo punto dell'Ordine Del Giorno. Se tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

4. L'emendamento può essere modificato o ritirato fino al momento in cui la discussione è chiusa.

ART.XVII - INTERROGAZIONI- INTERPELLANZE-MOZIONI.

1. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze a questo attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del Comune ed inviata al Sindaco o alla Giunta per ricevere informazioni circa la sussistenza di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento. Le interrogazioni possono avere anche un carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

3.L'interpellanza , consiste in un quesito rivolto al Sindaco o ad un assessore delegato, circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Ricevuta risposta dal Sindaco o dall'assessore delegato il consigliere richiedente dichiara se è soddisfatto o meno. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto potrà trasformare l'interpellanza in una mozione che verrà iscritta all'Ordine del Giorno di una seduta del Consiglio successiva, e sulla quale il Consiglio si pronuncerà con voto.

4.Alle interrogazioni il Sindaco o l'assessore delegato o il Segretario Comunale su autorizzazione del Sindaco può dare risposta orale nella stessa seduta, oppure scritta entro 30 giorni dalla presentazione. Il proponente può chiedere che la risposta venga data nel corso del Consiglio Comunale, in questo caso il Sindaco provvede ad iscrivere la risposta all'interrogazione al primo Ordine del Giorno utile del Consiglio.

5.Sia le interrogazioni, che le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo dell'Ente. Esse saranno iscritte all'Ordine del Giorno della prima adunanza del Consiglio successiva alla loro presentazione, tranne in quei casi in cui venga effettuata durante tale seduta l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

6.La mozione , consiste in una proposta che viene sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale relativamente alle competenze da questo esercitate come da legge e dallo Statuto, riferite all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio e della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli Enti ed organismi allo stesso appartenenti. La mozione ha termine con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per l'approvazione delle deliberazioni.

ART. XVIII – DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

1.I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende istituzioni ed Enti dipendenti tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo con le modalità e i termini previsti dal regolamento.

2.I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. XIX - CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'.

1.Le deliberazioni di competenza della Giunta Comunale adottate nelle materie di cui all'art.17 -38° comma- L. 127/97, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, dietro richiesta scritta e motivata da parte della maggioranza dei Consiglieri in carica, con l'indicazione delle norme violate, entro il termine di 10 giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.

ART. XX - COMUNICAZIONE E VISIONE DEGLI ATTI.

1.Contestualmente all'affissione, le predette deliberazioni sono comunicate ai capigruppo consiliari, mediante inoltro di copia conforme. In caso di irreperibilità la consegna s'intende eseguita con l'affissione presso il domicilio di avviso di deposito delle deliberazioni presso la segreteria comunale con invito al loro ritiro.

2.I Consiglieri comunali hanno diritto di visionare negli orari di funzionamento dell'ufficio di segreteria le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale, con i relativi allegati, e comunicate ai capigruppo consiliari. Le richieste di visione, anche in forma orale devono essere evase entro 24 ore.

CAPO IV

ART. XXI - DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.

1.I Consiglieri Comunali, hanno diritto all'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio .

2. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi elencate in precedenza non possono essere cumulabili nell'ambito della medesima giornata. Agli amministratori che godono dell'indennità di carica ex L. 265/99 non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti.

3. I Consiglieri Comunali formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi fuori dal territorio comunale per ragioni del loro mandato, hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Quanto detto prima si applica anche ad eventuali partecipazioni a riunioni di organi nazionali e regionali delle associazioni fra Enti locali aventi rilevanza nazionale.

4. La Giunta provvede ex articolo 26 -5° comma L.265/99, a deliberare di assicurare i componenti del Consiglio Comunale e gli assessori esterni contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato.

ART. XXII - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione avviene mediante motivata comunicazione scritta o verbale resa al Sindaco che ne dà notizia al Consiglio.

3. Il Consigliere che intenda assentarsi definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale, affinché ciò sia messo a verbale.

ART. XXIII - ASTENSIONE OBBLIGATORIA.

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado.

Tale obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, come i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o parenti o affini sino al quarto grado.

2. Il medesimo obbligo non si applica nei rapporti di dipendenza organica a vari enti che non rientrano in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto con il Comune.

3. Qualora gli assessori o i componenti dell'organo consiliare debbano astenersi ne danno notizia al Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza dell'obbligo.

ART. XXIV - RESPONSABILITÀ PERSONALE

1. I Consiglieri Comunali sono responsabili personalmente dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. Il Consigliere Comunale assente giustificato dall'adunanza è esente da qualsiasi responsabilità. È parimenti esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall'adozione di una delibera, il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario chiedendo di far risultare a verbale la sua opposizione.

3. In materia di responsabilità dei Consiglieri si applicano le disposizioni dell'art.58 -1° e 4° comma -L.142/90, ed anche della L.20/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. XXV - INDIRIZZI E NOMINE

1. Nei casi in cui la legge riserva espressamente al Consiglio Comunale la nomina di rappresentanti del medesimo Consiglio presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica con voto segreto.

Se è previsto che la nomina avvenga per designazione del gruppo consiliare, è competenza di ciascun capogruppo dare comunicazione in seduta pubblica ed in forma palese del nome del Consigliere designato. Spetterà al Consiglio con voto palese approvare la nomina dei rappresentanti.

2. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla sostituzione durante la prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. XXVI - FUNZIONI.

1. I Consiglieri Comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale. Può essere costituita una delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico, allo scopo di partecipare a particolari cerimonie o celebrazioni. Tale delegazione interviene insieme al Sindaco e alla Giunta Comunale.

CAPO VI

ART. XXVII - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Qualora vengano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso dell'adunanza, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Se i lavori si svolgono in più giorni, sono indicate la data, l'ora d'inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che si tratti della medesima adunanza.

2. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza, inoltre deve essere specificato se l'adunanza sia in prima o in seconda convocazione e che gli argomenti da trattare sono quelli indicati nell'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ipotesi l'adunanza consiliare deve essere adunata entro venti giorni dal deposito della richiesta protocollata presso l'ufficio segreteria dell'Ente.

Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

4. L'avviso di convocazione e l'Ordine del Giorno sono muniti, in calce, del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce o a cui compete per legge effettuare la convocazione.

ART. XXVIII - ORDINE DEL GIORNO.

1. L'Ordine del Giorno, è un elenco degli argomenti da trattare in ciascuna convocazione consiliare.

2. Il Sindaco ha il potere di stabilire, rettificare od integrare l'Ordine del Giorno con proprie autonome decisioni.

3. L'iniziativa delle proposte da iscriverne all'Ordine del Giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali, con la collaborazione del Segretario Comunale.

4. Gli argomenti devono essere indicati nell'Ordine del Giorno in maniera chiara, specifica e concisa, tali da consentire ai consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.

5. Nell'Ordine del Giorno, sotto l'indicazione di "seduta segreta" vengono elencati gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

6. L'Ordine del Giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. XXIX - MODALITA' DI CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE.

1.L'avviso di convocazione del Consiglio, deve essere notificato al domicilio del Consigliere, per mezzo di un messo comunale o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo, oppure per mezzo di raccomandata A.R. Il messo comunale rimette alla segreteria le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente. Tali documenti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

2.I Consiglieri che non risiedono nel comune devono designare ,entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione un domiciliatario residente nel Comune, indicando con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario Comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3.Fin quando non è avvenuta la proclamazione dei Consiglieri, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza altre formalità. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

4.L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

L'avviso di convocazione per le adunanze straordinarie deve essere consegnato ai consiglieri, almeno tre giorni liberi prima della riunione.

Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

5.Per le adunanza di seconda convocazione , l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima della riunione.

6.Qualora dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine delle adunanze ordinarie o straordinarie, argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre dare avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'Ordine del Giorno possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso di tale ultimo rinvio viene comunicato solo ai consiglieri assunti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

8.Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 ss. c.p.c..

In caso d'irreperibilità del Consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione ai sensi dell'art.140 c.p.c. s'intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e della spedizione della notizia per raccomandata.

ART. XXX - ORDINE DEL GIORNO PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE.

1.L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie o straordinarie è pubblicato all'albo del Comune , rispettivamente nei cinque giorni liberi e nei tre giorni liberi precedenti la riunione. L'ufficio di segreteria comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2.L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'Ordine del Giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo Comunale almeno 24 ore prima della riunione, e nei principali locali pubblici.

CAPO VII
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE.

ART. XXXI - DEPOSITO ATTI

1. Tutti gli atti relativi all'Ordine del Giorno devono essere depositati presso la segreteria del Comune o altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nei quattro giorni precedenti se trattasi di seduta ordinaria, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti se trattasi di seduta straordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiuntivi all'Ordine del Giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. La proposta di bilancio annuale e pluriennale con gli allegati prescritti dalla legge ed inoltre la relazione previsionale e programmatico, devono essere depositati, nei 20 giorni precedenti l'inizio della discussione, presso l'Ufficio Finanziario e messa a disposizione dei membri del Consiglio. Entro i termini previsti dall'art.37 del Regolamento di Contabilità del Comune di Cerro Veronese, la documentazione viene inviata a tutti i consiglieri.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, corredata dei pareri previsti all'articolo 53 L. 142/90, e qualora comporti un impegno di spesa o diminuzione d'entrata deve essere fornito dell'attestazione ex art.55-5° comma L. 142/90, completata di tutti i documenti necessari per consentire l'esame. E' diritto dei Consiglieri consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata, e nei relativi allegati. L'orario di consultazione è quello ordinario di funzionamento dell'ufficio di segreteria del Comune.
4. Le proposte e i documenti devono all'inizio dell'adunanza, essere depositati nella sala in cui questa si svolge.

ART. XXXII - ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE.

1. In prima convocazione, il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale, e i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
2. Quando sia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione e sia stato eseguito l'appello con la constatazione della mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale dichiarando deserta l'adunanza.
3. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri necessario per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, che quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti siano in numero inferiore a quello previsto al 1° comma del presente articolo, avverte il Sindaco che deve far richiamare in aula quei Consiglieri temporaneamente assenti, e qualora ne ravvisi la necessità dispone la ripetizione dell'appello. Se dall'appello risulta che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza a sua discrezione per 10 o 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Se da quest'ultimo risulta che il numero dei presenti è inferiore a quello necessario l'adunanza viene dichiarata deserta relativamente agli argomenti rimasti da trattare. Ciò viene dichiarato a verbale indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione. I Consiglieri che si allontanano dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario per la regolarità dell'adunanza.

ART. XXXIII - ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE.

1. Nel caso in cui una riunione vada deserta per mancanza del numero legale, si procede all'adunanza di seconda convocazione che fa seguito per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno della riunione predetta.
2. Quell'adunanza che segue ad una prima che, iniziata col numero legale dei presenti viene interrotta nel suo corso per il venir meno del numero dei consiglieri ed in cui vengono trattati argomenti non discussi, viene considerata di seconda convocazione. Solo in questo caso il Consiglio provvede a deliberare su di essi con la presenza di almeno metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Le deliberazioni prese nell'adunanza di seconda convocazione sono valide purché intervenga almeno la maggioranza dei membri del Consiglio.
4. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco.
5. Qualora l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora della seconda, nel caso in cui essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa solo a quei Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o sono assenti al momento in cui la seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta. Gli avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Passata un'ora di tempo rispetto al termine fissato per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo previsto affinché sia valida, essa è dichiarata deserta.
7. All'Ordine del Giorno dell'adunanza di seconda convocazione, quando vi siano motivi urgenti, è possibile aggiungere argomenti non compresi nell'Ordine Del Giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione, dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso almeno 24 ore prima dell'adunanza. Può essere richiesto, in tal caso, il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. XXII del presente regolamento.
8. La nuova adunanza mantiene comunque il carattere di prima convocazione, nel caso in cui gli affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, segue quella volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti.

CAPO VIII PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. XXXIV - NATURA DELLE ADUNANZE.

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo quando viene stabilito diversamente. Chiunque può assistere alle adunanze nell'apposito spazio riservato al pubblico. Non è consentita l'esposizione di cartelli o striscioni o di qualsiasi altro mezzo il cui uso interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio. Al Sindaco sono concessi poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte di sala destinata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi ove occorra dell'opera della Polizia Municipale.
2. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico, il Sindaco dopo averle diffidate verbalmente a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito al primo comma, può ordinare il loro allontanamento dalla sala. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco.
3. Se nella sala delle adunanze si verificano disordini e i richiami del Sindaco sono vani, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino che non riprenda il suo posto; qualora i disordini dovessero continuare il Sindaco dichiara l'adunanza definitivamente interrotta. In questo caso il Consiglio sarà convocato, con le modalità stabilite dal regolamento, in maniera tale da permettere la continuazione dei lavori.

4. Ai fini dell'attività documentale istituzionale del Comune di Cerro Veronese, dietro autorizzazione del Sindaco, sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici o audiovisive. Nei casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, sono consentite le riprese delle adunanze in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e altri mezzi idonei, da parte degli organi di informazione iscritti al registro del Tribunale competente per territorio.

5. Il pubblico non può intervenire alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Sindaco, nei casi di inottemperanza a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti, pure avvalendosi della forza pubblica.

ART. XXXV - ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che ineriscono l'apprezzamento delle capacità morali, correttezza, capacità e comportamento di persone. Gli argomenti da esaminare sono precisati nell'Ordine del Giorno dell'adunanza. Durante le adunanze segrete possono rimanere in aula i componenti del Consiglio Comunale ed il Segretario Comunale, vincolati dal segreto d'ufficio.

2. Qualora nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla. Il Consiglio su proposta motivata di almeno quattro Consiglieri può deliberare a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito, a tal fine il Sindaco prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che vengano escluse le persone estranee al Consiglio.

ART. XXXVI - ADUNANZE APERTE.

1. Quando si verificano particolari condizioni previste dallo Statuto, o sopraggiungano rilevanti motivi d'interesse della Comunità che la fanno ritenere necessaria, il Sindaco, sentita la Giunta, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio Comunale nella sua sede abituale o in luoghi particolari. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed a queste insieme ai Consiglieri comunali possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della provincia, di altri Comuni ed organismi di partecipazione popolare e associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere, che possono intervenire liberamente, illustrando al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

2. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IX DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. XXXVII - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI.

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure che devono riguardare opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno, contenuto entro i limiti dell'educazione della prudenza e del civile rispetto.

2. Il Sindaco richiama qualunque consigliere che turbi l'ordine, pronunci parole sconvenienti; dopo un secondo richiamo fatto allo stesso Consigliere nella stessa seduta il Sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Sindaco decide con votazione in forma palese.

ART. XXXVIII - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza, e così partecipano alle adunanze, se richiesto da almeno un gruppo l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco. Solo al Sindaco è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

2. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione, se così non fosse il Presidente richiama all'ordine il Consigliere. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri, se ciò accade il Sindaco interviene per togliere la parola a coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere che aveva facoltà di parola.

3. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

4. Qualora un capogruppo reputi necessaria la sospensione temporanea dell'Adunanza Consiliare, al fine di meglio valutare un punto dell'ordine del giorno ne fa richiesta al Sindaco - Presidente, il quale messa ai voti la richiesta medesima, nel caso di esito positivo concede non più di una sospensione per un tempo non superiore ai 15 minuti.

ART. XXXIX - AMMISSIONE DEI FUNZIONARI E DEI CONSULENTI IN AULA.

1. Il Sindaco, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni, ed altresì possono essere invitati: consulenti, membri tecnici della Commissione Edilizia, professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione Comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art. XLVI del presente regolamento.

2. Effettuate le comunicazioni ed avendo risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari o i membri tecnici e consulenti intervenuti, vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione qualora si rendesse necessario un loro ulteriore intervento.

CAPO X ORDINE DEI LAVORI.

ART. XL - TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. A seguito della verifica del numero legale, si procede con l'esame degli argomenti secondo l'Ordine del Giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di un Consigliere, previa votazione a maggioranza da parte dell'organo consiliare.

2. Non si può discutere o deliberare su argomenti che non risultano iscritti all'Ordine del Giorno della seduta. Ma il Sindaco, può fare nel corso della seduta comunicazioni estranee agli argomenti dell'Ordine del Giorno, quando ciò riguardi fatti di particolare importanza o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. XLI - DISCUSSIONE.

1. Terminata l'illustrazione iniziale, il Sindaco dà la parola nell'ordine a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo per quanto possibile che si alternino Consiglieri appartenenti a gruppi diversi. Se dopo che il Sindaco abbia invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa a votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capogruppo o il Consigliere incaricato dal gruppo ad intervenire, può parlare per due volte: la prima per un massimo di 15 minuti, la seconda per un massimo di 15 minuti, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco, o del relatore. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di 10 minuti ciascuno e la seconda per non più di 5 minuti.

Il Sindaco e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 15 minuti complessivi ciascuno.

3. Il Sindaco, dopo che su un determinato argomento, hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, esauritasi la replica e la contro replica, dichiara chiusa la discussione. La parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per una durata non superiore ad un minuto. Se uno o più Consiglieri dissentano dalla posizione assunta dal loro capogruppo, hanno diritto d'intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi sono condizionati ai limiti di tempo predetti.

4. I limiti di tempo previsti nei commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori.

ART. XLII - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non venga discusso precisandone i motivi, essa può essere sollevata anche prima della votazione.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Essa può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, chiedendo che la stessa venga rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può intervenire oltre che il proponente anche un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti; il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. XLIII - FATTO PERSONALE.

1. Costituisce fatto personale essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti non corrispondenti al vero.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno, e se anche dopo pronuncia negativa il Consigliere insiste, la questione viene demandata al Consiglio, il quale decide con votazione palese senza alcuna discussione.

3. Gli interventi sul fatto personale, possono unicamente essere fatti dal Consigliere che lo ha provocato, essi non possono eccedere i tre minuti.

4. Se nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può far richiesta al Sindaco di istituire una commissione, formata da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza delle accuse. Tale commissione riferirà per iscritto entro il termine assegnatole.

5. Delle conclusioni della commissione può prenderne atto il Consiglio senza discussione.

ART. XLIV - TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti nell'Ordine Del Giorno, il Sindaco dichiara chiusa la riunione.

2. Nel caso di protezione dell'Adunanza Consiliare, su proposta di un Capogruppo il Sindaco, previa votazione, aggiorna la seduta, stabilendo la data e l'ora di quella successiva.

CAPO XI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. XLV - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA.

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni intervenendo per fornire informazioni e chiarimenti allo scopo di semplificare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo Statuto

ed ai regolamenti ,in attuazione dell'art.17 -68° comma lett. c) L.127/97, nel caso in cui il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso l'eventuale parere di competenza in sede di istruttoria.

2.Il Segretario , su invito del Sindaco , provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

ART. XLVI - REDAZIONE DEL VERBALE DELL'ADUNANZA

1.Il verbale dell'adunanza viene redatto, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Segretario Comunale.

2.Il verbale dell'adunanza è un atto pubblico, che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni, dal Consiglio Comunale. Esso costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ,ed il numero dei voti favorevoli ,contrari ed astenuti su ogni proposta ; in ogni caso deve sempre risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.

3.Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati sinteticamente esprimendo con la massima chiarezza i concetti espressi in ciascun intervento.

Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto e firmato, fornendone copia al Segretario Comunale contestualmente o dopo avere dato lettura dello stesso.

4.Il contenuto del verbale non deve scendere in particolari che possano causare danni alle persone, salvi i casi in cui si debbano esprimere giudizi sul loro operato.

5. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi rispetto ai terzi.

6.Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

PARTE III

LE DELIBERAZIONI.

CAPO I

ART. XLVII - VERBALE- DEPOSITO- RETTIFICA- APPROVAZIONE-

1.Nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio, il verbale viene sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale. Esso viene messo a disposizione dei Consiglieri nei tempi previsti dall'articolo XXXI del presente regolamento.

All'inizio della riunione, il Sindaco chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato; se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.

2.Quando un consigliere lo richieda, il Sindaco provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo per iscritto quanto si intende sia inserito nel verbale .Il Sindaco interpella il Consiglio per conoscere eventuali opposizioni alla rettifica proposta, se nessuno chiede di intervenire la rettifica si ritiene approvata. Viceversa se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta ,ciascuno per non più di due minuti, dopo tali interventi il Sindaco ,pone in votazione per alzata di mano ,la proposta di rettifica.

Non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

3.Delle proposte di rettifica approvate, si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso, e della modifica si fa richiamo mediante annotazione in calce o a margine del verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e

portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

4.I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio del Comune a cura dei responsabili dell'ufficio di segreteria.

ART. XLVIII - FORMA E CONTENUTI.

1.L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2.Ogni proposta di deliberazione deve contenere i pareri, in ordine alle regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Servizio ragioneria

.Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario. In mancanza di detta attestazione l'atto è nullo di diritto.

3.Nel caso in cui l'Ente non abbia il responsabile del servizio interessato, il parere viene espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze.

4.L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Comunale, il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che gli competono.

5.Quando il testo della deliberazione proposto e depositato nei termini previsti, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione. Se ,invece, il testo della deliberazione proposta subisce emendamenti nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Comunale per quanto è di sua competenza , ed il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme al parere espresso dal Segretario.

6.Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. Nella verbalizzazione possono essere effettuati solo perfezionamenti di carattere letterale.

7.Di eventuali pareri obbligatori di altri organismi o enti, devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi della parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art.50 L.142/90 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi dando atto di ciò, e riportando gli estremi nella richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

ART. XLIX - APPROVAZIONE -REVOCA- MODIFICA.

1.Il Consiglio Comunale, con le modalità previste nei successivi articoli, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2.Il Consiglio Comunale , alla stregua dei principi dell'autotutela, ha il poter discrezionale di provvedere alla revoca, modifica ,integrazione e sostituzione delle deliberazioni, in particolare qualora si accertino o si verificano circostanze che non siano state valutate al momento dell'adozione del provvedimento. In tali casi , deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

3.Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche , modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive rechino danni a terzi, per effetto delle posizioni che nel frattempo si sono costituite o acquisite, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPOII LE VOTAZIONI

ART. L - MODALITA' GENERALI.

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
 2. La votazione in forma segreta è effettuata quando vengano previste espressamente dalla legge o dallo Statuto, e in quei casi in cui il Consiglio debba esprimersi sull'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.
 3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, a meno che la legge non preveda diversamente.
 4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa non sia presente il numero dei Consiglieri necessario per rendere legale l'adunanza e nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
 5. L'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- Le proposte di emendamento si intendono approvate, con la maggioranza dei voti.
6. per i provvedimenti composti da varie parti, commi o articoli, quando un terzo dei Consiglieri abbia chiesto che venga votato per divisione, la votazione deve avvenire per divisione, la votazione avviene per ciascuna parte della suddivisione;
 7. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche, in conclusione vengono votati nello schema definitivo.
 8. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
 9. Per i regolamenti le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentino proposte di modifica o soppressione, formulata per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.
 10. Per i bilanci avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e delle altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
 11. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativamente alle modalità delle votazioni in corso.

ART. LI - VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nella votazione in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Il Sindaco controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del Segretario Comunale, ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta alla controprova se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, devono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

ART. LII - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto, o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno due terzi dei Consiglieri Comunali.
2. Il Sindaco precisa al Consiglio il significato del “sì” favorevole alla deliberazione proposta, e del “no” alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, ed i Consiglieri rispondono ad alta voce ; il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco con l'assistenza degli scrutatori e dello stesso Segretario. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. LIII - VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata per mezzo di schede, e si procede nel seguente modo:
 - le schede sono predisposte dalla segreteria comunale in bianco, uguali nel colore e nel formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
 - ciascun Consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato dallo schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero stabilito si considerano come non scritti, iniziando nell'ordine di scrittura dal primo in eccedenza.
3. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere viene invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo, e di ciò si prende atto nel verbale.
5. Esaurita la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio i risultati.
6. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
7. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
8. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
9. Al termine della seduta consiliare le schede devono essere distrutte, salvo una diversa determinazione.

ART. LIV - ESITO DELLA VOTAZIONE.

1. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata, quando abbia ottenuto i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei votanti ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, salvo nei casi in cui la legge, lo statuto o il regolamento richiedano un quorum speciale di maggioranza.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, ma può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco conclude il suo intervento con la formula “IL CONSIGLIO HA APPROVATO” oppure “IL CONSIGLIO NON HA APPROVATO”.

5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli o contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. LV - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI.

1. Nel caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza, ai sensi dell'art.47 -3° comma L.142/90.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE IV

ART. LVI - DISPOSIZIONI FINALI.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, a maggioranza assoluta

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni.

3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

ART. LVII - DIFFUSIONE.

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.

2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

3. Copia del presente regolamento viene inviata dal Sindaco neoeletto, ai Consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione.